

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**
ZONA CUSIO
Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.19**

OGGETTO:

MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2023, RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di aprile alle ore diciassette e minuti zero in forma di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione in seduta SEGRETA Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DR. CALDERONI STEFANO	Sì
2. MINAZZI MAURIZIO	Sì
3. FORTIS ANNA	Sì
4. MAGGI MICHELA	Sì
5. CERUTTI SIMONA	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste all'Adunanza il Direttore Segretario DR. ANGELO BARBAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DR. CALDERONI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che con delibera del Consiglio d'amministrazione n.11 del 22/03/2021 veniva approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2022, rideterminata la dotazione organica ed effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale;
- che con la delibera non veniva prevista alcuna assunzione per il triennio 2021-2023.

Considerato che:

- la L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797, ha fissato un livello essenziale dei servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4000;
- lo stesso comma 797, ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, ha previsto in favore degli Ambiti territoriali l'attribuzione di:
 - un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5000;
 - un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4000.

Visto che presso l'Ambito sociale VCO nel 2020, anno preso a riferimento, sono stati in servizio 25,35 assistenti sociali rapportati al tempo pieno e che pertanto risulta, seppur di poco, non rispettato il parametro minimo di 1:6.500, pari a 25,7 assistenti sociali assunti a tempo pieno;

Considerato inoltre che tra i tre consorzi il CISS Cusio è quello che risulta più carente in quanto, sempre con riferimento al 2020, ha avuto in servizio 4,92 operatori invece di 6,39 e che pertanto si rende opportuno provvedere all'assunzione di un assistente sociale, che entrando a servizio a tempo pieno, assommato ai sei attualmente in servizio, di cui solo uno a tempo parziale al 50 %, consentirebbe di superare il fabbisogno necessario per garantire il rapporto 1:6.500;

Considerato inoltre che detta assunzione consentirebbe all'Ambito VCO nel suo insieme di avere i requisiti necessari per accedere ai contributi sopra-citati nel momento in cui si decida di procedere con ulteriori assunzioni, che permetterebbero di ridurre il ricorso all'esternalizzazione di servizi per assicurare il soddisfacimento dei livelli essenziali di servizio sopra-richiamati;

Richiamato l'art.3 comma 8 della legge n.56/2019 che testualmente recita: *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30/12/2018 n.145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.LGS 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art.30 del medesimo D.LGS 165/2001"*

Dato atto che, per quanto sopra, si ritiene opportuno per la copertura di tale posto non procedere a quanto previsto dall'art.30 del D.Lgs 165/2001 e smi ai fine di ridurre i tempi di copertura dello stesso, procedendo, prima di espletare un eventuale concorso, alla procedura prevista dagli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 (che obbligano le amministrazioni ad effettuare la comunicazione della procedura di mobilità cd "obbligatoria" pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione) ed allo scorrimento di graduatorie di altri enti.

Visto:

- l'art. 3, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dall'art. 14-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede che «*a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e che è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente*»;
- in materia di resti assunzionali, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione del 22 settembre 2015, n.28/SEZAUT/2015/QMIG ha chiarito che: a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) deve intendersi in senso «*dinamico*», con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare l'assunzione; b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, la capacità assunzionale deve essere calcolata imputando la spesa a regime per l'intera annualità.

Rilevato che il concreto esercizio delle facoltà assunzionali presso gli Enti locali è sottoposto a inderogabili vincoli e limiti di legge, in particolare l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ai sensi del quale: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558";

Rilevato inoltre che:

- l'art. 3, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dall'art. 14-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che «*a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente*».
- in materia di resti assunzionali, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione del 22 settembre 2015, n.28/SEZAUT/2015/QMIG ha chiarito che: a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) deve intendersi in senso «*dinamico*», con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare l'assunzione; b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, la capacità assunzionale deve essere calcolata imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

Verificato che:

- l'Ente rispetta il vincolo che prevede l'obbligo di contenimento della spesa di personale a livello di quella del 2008 (€ 923.583,34), così come previsto dall'art. 1, comma 562, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
- il rapporto tra spese per il personale e spese correnti non supera il 50%, così come previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato

dall'art. 28, comma 11 quater, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con Legge n. 214/2011;

- nel corso dell'anno 2020 non si sono verificate cessazioni;
- che nel 2019 si è verificata la cessazione di n.1 unità cat. Econ.B4 e di n.1 unità CAT. Econ.B5;
- che nel 2018 si è verificata la cessazione di n.1 unità cat. Econ. B4;
- che nel 2017 si sono verificate cessazioni di: n.1 unità cat. Econ. B4 e n. 1 unità cat. Econ. C5;
- che nel 2016 non si sono verificate cessazioni;
- che dal 01/08/2020 si è dato corso all'assunzione di una assistente sociale cat. Giuridica D, così come previsto nella programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022, mentre non si è dato corso all'assunzione dell' istruttore amministrativo cat. Giur. C);
- l'attuale struttura del Consorzio non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Vista la Deliberazione n. 4 del 25/01/2021, con la quale l'organo amministrativo ha approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2021-2023, tendente ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 a seguito di riconoscimento ex art. 4, comma 4, della legge 68/99 e art. 3, commi 2 e 4, del DPR n. 333/00 di una dipendente;

Dato atto che non sussistono pertanto condizioni preliminarmente ostative rispetto alla facoltà di procedere ad assunzioni di personale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 562, secondo periodo, Legge 296/2006 e s.m.i., è rispettato il limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nell'anno precedente (*turn over*) oltre ai resti del quinquennio 2016/2020;

Visto inoltre l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ai sensi del quale l'organo di revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Accertato che l'attuale spesa di personale complessiva lorda sulla base del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023 è quantificabile in 751.331,15 per cui si assicura il rispetto della normativa vigente in materia di riduzione delle spese di personale;

Dato atto che il Revisore dei Conti ha rilasciato il proprio parere in data 16/04/2021.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi come segue:

- regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.
- regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 11 del 22/03/2021 prevedendo l'assunzione nell'anno 2021 di un'ASSISTENTE SOCIALE cat. D a tempo pieno ed indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti dopo aver espletato le procedure previste dagli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001;
2. di dare atto che con la presente programmazione triennale del personale, il Consorzio rispetta la normativa vigente in materia di riduzione delle spese di personale;
3. di dare atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in funzione di sopraggiunte esigenze organizzative o in relazione a limitazioni o vincoli derivanti da disposizioni di legge in materia di personale;
4. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla ragioneria generale dello stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotto dal D.Lgs, 75/2017;
5. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente" nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con successiva unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
DR. CALDERONI STEFANO

Il Direttore Segretario
DR. ANGELO BARBAGLIA

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.

ALLEGATO A)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ZONA CUSIO - Via Mazzini 96 - 28887 OMEGNA

	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2020											FABBIS. PERS. TRIENNIO 2021/2023		
	DIRIGENTE	CAT.B4 acc.B3	CAT.B5 acc.B3	CAT.C2 acc.C1	CAT.C4 acc. C1	CAT. C6 acc. C1	CAT.D1	CAT.D2 acc. D1	CAT.D4 acc.D1	CAT.D5 acc.D1	TOTALI	CAT.C1	CAT.D1	ANNO
DIR.GENERALE SEGRETARIO	1										1			
ATTIV.AMM.VA E CONTABILI - SERV. FINANZIARIO				1						1	2			
ATTIV.AMM.VA E CONTABILI - SERV. AMMINISTR.					1						1			
AREA SERV.PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - SERV.INSERIM.LAVORATIVI						2					2			
AREA SERV.PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - CENTRO DIRUNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILIT.											0			
AREA TERRITORIALE - SERV.FAM.MINORI							1	2		1	4			
AREA TERRITORIALE - SERV.FAM.MINORI - EDUC.TERRITORIALE MINORI											0			
AREA TERRITORIALE - SERV.FAM.MINORI - EQUIPE SOVRAZIONALE ADOZIONI											0			
AREA TERRITORIALE - SERV.ANZIANI		10	2						1		13			
AREA TERRITORIALE - SERV.POVERTA' ED INCLUS.SOCIALE										1	1		1	2021
	1	10	2	1	1	2	1	2	1	3	24	0	1	

LIMITE DI SPESA DEL COSTO DEL PERSONALE ANNO 2021 rapportato al costo del personale 2008

2021				2020
SERVIZIO	STIPENDI	ONERI	IRAP	TOTALE
DIREZIONE	55.779,70	15.099,79	4.741,27	75.620,77
AMMINISTRATIVO	68.116,07	18.447,33	3.404,95	89.968,35
ESCL.SOC.	50.334,07	13.916,73	4.278,40	68.529,19
ANZIANI	219.758,84	60.768,65	17.261,26	297.788,75
MINORI	86.397,62	23.886,64	7.343,80	117.628,06
DISABILI	48.100,83	13.301,89	4.088,57	65.491,29
	528.487,14	145.421,03	41.118,25	715.026,42

CO.CO.CO.		0,00
INCARICHI		0,00
BUONI PASTO		8.000,00
A.N.F.		3.000,00
FONDO MIGL.EFF. SERV.		28.000,00
FONDO STRAORDINARI		15.228,00
ONERI ED IRAP SU FES E STR.		14.000,00

--	--

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2021 RAPPORTATO AL 2008	783.254,42
---	-------------------

Anno 2008				
SALARI E STIPENDI	ONERI	IRAP		TOTALE
643.294,56	177.952,46	54.680,04		875.927,05
CO.CO.CO				6.099,30
INCARICHI				9.855,84
BUONI PASTO				6.500,00
A.N.F.				8.401,00
FONDO MIGL.EFF. SERV.				21.000,00
FONDO STRAORDINARI				15.228,00
oneri su fes e str.				10.868,00
cavallotti piera				6.768,18
RIMB.PERSON.COMANDATO (da detrarre)				37.064,03

TOTALE COSTO ANNO 2008 che non deve essere superato nell'anno 2020	923.583,34
---	-------------------

Differenza tra Anno 2021 e Anno 2008	-140.328,92
---	--------------------